

## REGOLAMENTO (CEE) N. 4061/87 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1987

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di fiori freschi originari delle isole Canarie (1988)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 4 del protocollo n. 2 ad esso allegato,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 4 del protocollo n. 2 allegato all'atto di adesione e dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1391/87 del Consiglio, del 18 maggio 1987, relativo ad alcune modifiche del regime applicato alle isole Canarie<sup>(1)</sup>, i fiori freschi dei codici dallo 0603 10 11 allo 0603 10 69 della nomenclatura combinata, originari delle isole Canarie, sono ammessi all'importazione nella Comunità a dazi doganali ridotti entro i limiti di contingenti tariffari comunitari; che i volumi contingenziali ammontano per le rose, i garofani, le orchidee, i gladioli e i crisantemi a 87 500 000 pezzi e per gli altri fiori a 597 tonnellate;

considerando che per l'anno 1988 i dazi da applicare entro i limiti di questi contingenti tariffari corrispondono al 62,5 % dei dazi della nomenclatura combinata; che tuttavia, i prodotti in questione beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali se sono importati nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità; che, se i prodotti sono importati in Portogallo, i dazi contingenziali applicabili devono essere calcolati sulla base delle disposizioni in materia dell'atto di adesione; che per essere ammessi al beneficio del contingente tariffario i prodotti in questione devono rispondere a talune condizioni di marcatura e di etichettaggio quale prova della loro origine;

considerando che, a decorrere dal 1° gennaio 1988, la nomenclatura utilizzata nella tariffa doganale comune sarà sostituita dalla nomenclatura combinata basata sulla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci; che il presente regolamento deve tener conto di questo fatto e prevede pertanto i codici della nomenclatura combinata corrispondenti a tali prodotti;

considerando che è necessario garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di taluni importatori della Comunità ai predetti contingenti e l'applicazione, senza interruzione, delle aliquote di dazio previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino all'esaurimento dei contingenti stessi; che un sistema di utilizzazione dei

contingenti tariffari comunitari fondato sulla ripartizione fra gli Stati membri è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detti contingenti in base ai principi sopra enunciati; che tale ripartizione, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri, calcolato, da un lato, in base a dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti originari delle isole Canarie durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altro, in base alle prospettive economiche per il periodo contingenziale considerato;

considerando che, negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici, le importazioni di ciascuno Stato membro corrispondono rispetto alle importazioni comunitarie dei prodotti in questione originari delle isole Canarie alle percentuali indicate in appresso:

— rose, garofani, orchidee, gladioli e crisantemi:

Stati membri	1984	1985	1986
Benelux	5,9	—	22,37
Danimarca	—	—	0,03
Germania	25,2	34,3	48,67
Grecia	—	—	—
Spagna	61,5	46,7	—
Francia	1,1	1,8	2,74
Irlanda	—	—	0,19
Italia	0,4	1,3	1,85
Portogallo	—	—	—
Regno Unito	5,9	15,9	24,15

— altri fiori

Stati membri	1984	1985	1986
Benelux	25,2	16,5	66,67
Danimarca	—	—	—
Germania	7,1	4,8	26,67
Grecia	—	—	—
Spagna	66,9	76,7	—
Francia	—	0,5	6,66
Irlanda	—	—	—
Italia	0,8	1,3	—
Portogallo	—	—	—
Regno Unito	—	0,2	—

considerando che, in funzione di questi elementi e della prevedibile evoluzione del mercato dei prodotti in questione, le percentuali di partecipazione iniziale al volume del contingente possono in una prima fase determinarsi approssimativamente come segue:

(<sup>1</sup>) GU n. L 133 del 22. 5. 1987, pag. 5.